

**COMUNE DI GASPERINA (CZ)**  
**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.03.2014 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000

**Verbale di deliberazione n. 66 del 30 agosto 2018**

**OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 2647 del 10 luglio 2014 –Sig. Lombardo Franco – NON AMMISSIONE.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di agosto alle ore 10:00 nella Sede Comunale,

**L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**PREMESSO**

- che il Comune di Gasperina, con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 17 Dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- che con D.P.R. del 19.03.2014 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il predetto decreto è stato ritualmente notificato in data 14 aprile 2014;
- che l'Organo si è insediato in data 16 Aprile 2014;
- che l'Amministrazione Comunale di Gasperina, con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09/04/2015 ha espresso la volontà di adottare la modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Testo Unico, Decreto Leg.vo N° 267/2000;

**TENUTO CONTO** che questo OSL, in base all'art. 252, comma 4 del TUEL 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31/12/2012;

**VISTO** l'elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;

**VISTA** l'istanza presentata dal Sig. Lombardo Franco, con la quale ha richiesto l'ammissione alla massa passiva di un credito di euro 5.837,58 relativo a "cessione terreno cimitero";

**VISTA** l'attestazione prevista dall'art. 254, comma 4 del TUEL, posta agli atti, rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica in data 06/10/2014, da cui si evince che ".. trattasi di somme vincolate"; ...."

**DATO ATTO** che con nota prot.n. 12/OSL del 09/02/2016, inviata a mezzo raccomandata A/R, questo Commissario non ravvisando i presupposti per l'inserimento alla massa passiva, ha comunicato all'istante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 141/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;

**PRESO ATTO** che, decorsi i termini di legge, non risulta pervenuta da parte dell'istante, alcuna comunicazione in merito alla nota di cui sopra;

**VISTI**



- l'art. 255, comma 10, del dlgs n. 267/2000 secondo cui non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi di gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 1, comma 457, della l. n. 232/2016, come modificato a d.l. n. 50/2017, convertito in legge, il quale prevede quanto segue: *L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;*

**RITENUTO**, pertanto, che il debito deve essere escluso dalla massa passiva del dissesto e trasferito, per competenza, all'Amministrazione Comunale di Gasperina, trattandosi di debito relativo a somme vincolate;

**RICHIAMATI** gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

Prot. gen	Denominazione	Causale	Importo
n. 2647 10/07/2014	Sig. Lombardo Franco	Cessione Terreno Cimitero	euro 5.837,58

Visto di decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il D.P.R. n. 378/93

### DELIBERA

Alla luce della sopra estesa premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta

1. **DI ESCLUDERE** dalla massa passiva del dissesto il debito di euro 5.837,58 posizione n. 94, per le motivazioni esplicitate in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che la presente spesa, rientra nella competenza del Comune di Gasperina;
3. **DI TRASMETTERE** all'Amministrazione Comunale di Gasperina copia della presente deliberazione, corredata della relativa documentazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
4. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93;
5. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sull'alto pretorio on line dell'Ente.



Il Commissario Straordinario della Liquidazione  
Dr.ssa Gabriella CAPALBO